Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 2541

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori D'ARIENZO, VERDUCCI, CIRINNÀ, PORTA, PITTELLA, ASTORRE, LAUS, D'ALFONSO, COLLINA, FEDELI, FERRAZZI, STEFANO, ROJC, MANCA, VATTUONE, VALENTE, COMINCINI e GIACOBBE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2022**

Delega al Governo per la modifica del codice delle pari opportunità tra uomo e donna in materia di sostegno all'imprenditoria femminile

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Come è noto, le piccole e medie imprese (PMI), per numero, fatturato e impiego di forza lavoro, rappresentano la struttura portante del sistema produttivo nazionale.

Rispetto alla totalità delle imprese attive in Italia, l'imprenditoria femminile rappresenta circa un quarto del totale.

La presenza delle donne nel mondo delle imprese, piccole e grandi, è variegata, con ruoli differenziati da quelli di socie e amministratrici a ruoli di forte rilevanza gestionale e operativa.

A fronte di questi dati di fatto, la legislazione nazionale – articolo 57, comma 1, lettera *g)*, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – identifica come imprenditoria femminile « le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi ».

Questa specifica attribuzione ha una conseguenza diretta sulle attività produttive in quanto molte di esse, pur essendo a principale conduzione femminile, si trovano nell'impossibilità di accedere a *bonus*, sgravi e incentivi riservati alle imprese femminili in quanto non formalmente rientranti in tale specifica nozione.

Si ritiene, quindi, necessario intervenire per modificare e ammodernare la normativa di riferimento, adeguandola a una realtà lavorativa e imprenditoriale che negli anni si è evoluta riscontrando un sempre maggiore intervento e contributo da parte delle donne.

Nel merito, il presente disegno di legge intende delegare al Governo la revisione del citato codice al fine di introdurre le nozioni di imprenditrice e di impresa femminile, ampliare e specificare contestualmente l'elenco di attività che possono rientrare nel novero delle imprese femminili e, conseguentemente, introdurne il riconoscimento con una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché di disciplinare il Fondo per il sostegno dell'imprenditoria femminile indicando tipologie e modalità d'uso delle agevolazioni.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al fine di sostenere l'imprenditoria femminile.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per donne e uomini nell'attività economica e imprenditoriale mediante lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, la formazione imprenditoriale e la professionalità delle donne imprenditrici nonché l'accesso al credito per le imprese a prevalente partecipazione o conduzione femminile;

*b)* favorire la presenza delle imprese a prevalente partecipazione o conduzione femminile, con specifica attenzione ai comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;

*c)* definire la figura dell'imprenditrice e lo *status* di impresa femminile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2082 del codice civile nonché della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

*d)* istituire presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;

*e)* definire le azioni positive finanziate dal Fondo nazionale per l'imprenditoria

femminile, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, per sostenere l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili; per la realizzazione di programmi di formazione e di orientamento finalizzati al riequilibrio di genere nell'ambito dei processi di trasformazione tecnologica e digitale nonché di promozione del valore dell'impresa nelle istituzioni pubbliche e private, comprese quelle scolastiche e universitarie;

*f)* istituire il Comitato nazionale per l'imprenditoria femminile per il supporto alle azioni in materia di imprenditorialità femminile e in generale sui temi relativi alla presenza femminile nell'impresa e nell'economia.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti in materia. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso

tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

€ 1,00